

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 124/CGF – RIUNIONE DEL 4 GENNAIO 2012**

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Federico Scalingi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

2) RICORSO DELL’A.C. CASALMAIOCCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALMAIOCCO/U.S.D. VIGNATE DEL 23.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 del 01.12.2011)

Il ricorso in epigrafe indicato ha per oggetto una pronuncia con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale, nell'esercizio della sua competenza prevista dall'art. 29.1, terza parte, C.G.S. "per i campionati e le competizioni di livello territoriale", aveva ripristinato, accogliendo una impugnazione proposta contro la decisione del Giudice Sportivo di prima istanza, il risultato ottenuto sul terreno di gara dalle due compagini.

E' da tener presente che la Corte di Giustizia Federale, a norma del successivo art. 3 l.1, è Giudice di secondo grado sulle decisioni adottate dai Giudici Sportivi Territoriali e dalle Commissioni Disciplinari Territoriali solo su ricorso del Presidente Federale.

Alla luce delle predette disposizioni pare, pertanto, evidente ed indubbia la inammissibilità del ricorso in esame.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Casalmaiocco di Casalmaiocco (Lodi).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIATORE DE TOMA GIOVANNI BATTISTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/ IRSINESE DEL 4.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)

Con atto del 19.12.2011 il calciatore De Toma Giovanni Battista impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Federale il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale in relazione alla gara Nardò Calcio/Irsinese svoltasi il 4.12.2011 infliggeva la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gioco poiché “espulso per somma di ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare poggiava la mano sulla spalla del Direttore di gara spingendolo e rivolgendogli espressioni gravemente offensive e minacciose”.

Il ricorrente a sostegno del gravame pur riconoscendo la condotta nella sua materialità, riteneva eccessivamente severa la conseguente sanzione irrogata atteso che la fattispecie doveva essere rubricata nell’ambito della condotta irriguardosa e/o ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara .

Il calciatore, peraltro, negava recisamente di aver assunto un comportamento minaccioso e, pertanto, anche ritenendo applicabile al caso di specie, l'istituto della continuazione, chiedeva una riduzione della sanzione a tre giornate di squalifica.

Il ricorso deve essere respinto.

Come noto, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell'Arbitro.

Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente in relazione alle distinte condotte poste in essere dal tesserato non meritevole di riforma.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovanni De Toma.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIG. DEDEJ ADRIAN (PRESIDENTE A.S.D. AQUANERA COMOLLO NOVI DAL 26.09.2011) AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 (TRE);
- DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA A CARICO DELLA SOCIETÀ ACQUANERA COMOLLO NOVI,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PER ILLECITO SPORTIVO - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 3, C.G.S. CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 LETT. A PUNTI 5 E 6 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 8, COMMA 4 E 18, COMMA 1, LETT. G), H), I) L) C.G.S. NONCHÉ DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER L'OPERATO ASCRITTO AI PRESIDENTI SUCCEDUTISI NEL TEMPO (N°. 3129/186 PF 11-12/SP/AM/MA DEL 18.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 15.12.2011)

Con atto spedito in data 17.12.2011, il sig. Dedej Adrian, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acquanera Comollo Novi, ha manifestato la propria intenzione di proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 46/CDN del 15.12.2011) con la quale, su deferimento della Procura Federale, è stata irrogata la sanzione dell'inibizione per mesi 3 a carico del Dedej, e la sanzione dell'esclusione dal campionato di competenza, a carico della Società A.S.D. Acquanera Comollo Novi.

Il ricorso in epigrafe risulta inammissibile per le seguenti ragioni.

La decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 46/CDN del 15.12.2011) avrebbe dovuto essere impugnata secondo le modalità di cui al Com. Uff. n. 164/A del 4.5.2011 ovvero mediante deposito presso la Segreteria di questa Corte, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della predetta decisione, dei motivi di gravame ovvero della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali.

Nel caso che ci occupa, invece, il sig. Dedej Adrian, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acquanera Comollo Novi, si è limitato, con atto spedito, a mezzo fax, in data 17.12.2011 (anziché depositato presso la Segreteria di questa Corte), a manifestare la propria intenzione di proporre ricorso avverso la decisione, più sopra indicata, ma senza formulare esplicita richiesta di ottenere copia degli atti ufficiali; a ciò, si aggiunga che il predetto "preannuncio di reclamo" non è stato accompagnato dalla relativa tassa né comunicato alla controparte (nel caso di specie, la Procura Federale), per come, invece, espressamente previsto dal Com. Uff. n. 164/A del 4.5.2011.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Dedej Adrian.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Federico Scalingi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

5) RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAUTONE FRANCESCO SEGUITO GARA NUOVA SAN FELICE/ACIREALE DEL 4.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)

A seguito del ricorso proposto dall'Acireale Calcio 1946 S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011, con la quale veniva irrogata a carico del calciatore Mautone Francesco la sanzione della squalifica per 5 gare effettive.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: "per avere a gioco fermo calciato violentemente il pallone sul volto di un calciatore avversario cagionando al medesimo sensazione dolorifica. Alla notifica del provvedimento disciplinare, nell'uscire dal terreno di gioco, spaccava l'asta della bandierina del calcio d'angolo con un violento calcio."

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione su esposta per eccessività e sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla reale portata delle infrazioni.

Osserva questa Corte che il Mautone si è reso responsabile di condotta violenta contro un avversario per la quale il C.G.S. prevede la pena minima della squalifica per 3 gare, ed inoltre di condotta antisportiva (per aver divelto la bandierina del calcio d'angolo) per la quale è prevista la pena minima della squalifica di 2 gare; che conseguentemente la pena irrogata dal Giudice Sportivo non può essere ridotta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL'U.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/SOVERATO DEL 25.09.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 25.11.2011)

Il ricorso in epigrafe indicato ha per oggetto una pronuncia con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, nell'esercizio della sua competenza prevista dall'art. 29.1, terza parte, C.G.S. "*per i campionati e le competizioni di livello territoriale*", aveva respinto il reclamo proposto contro la decisione adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza.

E' da tener presente che la Corte di Giustizia Federale, a norma del successivo art. 31.1, può essere Giudice di secondo grado sulle decisioni adottate dai Giudici Sportivi Territoriali e dalle Commissioni Disciplinari Territoriali solo su ricorso del Presidente Federale.

Alla luce delle predette disposizioni pare, pertanto, evidente ed indubbia la inammissibilità del ricorso in esame.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 di Isola Capo Rizzuto (Crotone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL CALCIATORE VIRGILIO VITALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOTO/NISSA S.S.D. A R.L. DEL 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 30.11.2011)

Il calciatore Virgilio Vitale, tesserato in favore della società F.C Nissa S.S.D., propone ricorso contro la sanzione della squalifica, per 7 giornate effettive di gare, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 61 del 30.11.2011) per fatti accaduti durante la partita Noto/Nissa del 27.11.2011, valevole per la gara di Serie D Girone I.

Come risulta dal referto dell'arbitro dell'incontro, al termine del gioco, subito dopo il triplice fischio, il calciatore Vitale, portiere della società Nissa, si scagliava contro un raccattapalle dapprima colpendolo con una pallonata per poi attingerlo con un calcio alla figura.

Tale sconsiderato gesto determinava una rissa con scambi di pugni e calci tra i calciatori in campo e solo dopo cinque minuti, grazie all'opera dei dirigenti delle due squadre, gli animi si placavano e tutti rientravano negli spogliatoi.

Il ricorrente deduce a sostegno del proposto gravame, quale principale argomento di difesa, il clima di amarezza che si sarebbe creato nei minuti finali dell'incontro a causa del risultato negativo del campo.

Ad avviso della Corte il proposto ricorso va disatteso.

Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari il rapporto dell'arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento.

La sanzione irrogata appare per la gravità dei fatti congrua, e quindi va in toto confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vitale Virgilio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL'A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. JODI SACCO SEGUITO GARA NAVIGLIO TREZZANO/ ALBESE CALCIO DELL'8.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 10.12.2011)

A seguito del ricorso proposto dalla ASD Albese Calcio, avverso la in epigrafe questa Corte di Giustizia Federale ha adottato la seguente decisione.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 67 del 9.12.2011 irrogava a carico di Jodi Sacco la sanzione della squalifica per 5 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “espulso per avere rivolto ad un calciatore avversario espressioni dal contenuto estremamente triviale, alla notifica del provvedimento disciplinare, superati i tentativi dei compagni di squadra di trattenerlo, raggiungeva l'arbitro e, puntandogli la mano sul petto, gli ingiungeva con fare minaccioso di adottare analogo provvedimento nei confronti di altro calciatore. Nell'abbandonare il terreno di gioco si rivolgeva ai calciatori avversari con tono minaccioso ”

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione impugnata, sostenendo che il Giudice Sportivo ha interpretato e valutato in senso eccessivamente severo quanto accaduto in campo e riportato nel referto dell'arbitro.

Considerato che i fatti risultanti dal procedimento configurano le ipotesi previste nell'articolo 19 n. 4 a) e d) C.G.S. e quindi la sanzione inflitta al calciatore Sacco risulta addirittura inferiore al minimo edittale.

Ritenuto in definitiva che la decisione del Giudice Sportivo è conforme alle risultanze processuali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Albese Calcio di Alba (Cuneo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 23 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete